

N. 02712/2013 REG.PROV.CAU.

N. 03971/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3971 del 2013, proposto da:

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Irma Marinelli, Raffaele Izzo, Maria Rita Surano e Ruggero Meroni, con domicilio eletto presso l'avv. Raffaele Izzo, in Roma, Lungotevere Marzio 3;

***contro***

Game Paradise s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Guido Bardelli ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri 5;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00325/2013, resa tra le parti, concernente orario di apertura sala giochi

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Game Paradise Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Maffey, per delega dell'avv. Meroni, e Mazzeo, per delega dell'avv. Manzi;

Ritenuto ad un sommario esame proprio di questa fase che l'appello del Comune di Milano sia fondato, atteso che:

- la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell'art. 88 t.u.l.p.s. (art. 7, lett. d, d.lgs. n. 59/2010);

- le ragioni giustificatrici della sottoposizione al regime dell'autorizzazione di polizia ed ai connessi controlli è notoriamente quello di tutelare la sicurezza, l'incolumità, e la moralità pubbliche;

- a tali finalità ed all'armonizzazione ex art. 50, comma 7, t.u.e.l. delle stesse con i contrapposti interessi imprenditoriali risponde evidentemente l'ordinanza impugnata in questo giudizio;

- trattandosi di atto generale, lo stesso non necessita di motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 241/1990;

Ritenuto infine di compensare le spese della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3971/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Sabato Malinconico, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)